
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Fallimento dichiarato in data anteriore al 16.7.06: per le sentenze pronunciate dal tribunale sulle domande di opposizione allo stato passivo vige il regime di impugnazione ordinario

Posto che ai sensi dell'art. 150, D.Lgs. n. 5/2006 le procedure di fallimento già pendenti all'entrata in vigore di detta riforma sono definite secondo la legge anteriore, va osservato che la procedura di fallimento inizia a pendere dalla data della sentenza dichiarativa. Pertanto, il fallimento dichiarato in data anteriore alla data di entrata in vigore di detta riforma (16 luglio 2006), è disciplinato dalla precedente normativa, la quale, tra l'altro, assoggettava le sentenze pronunciate dal tribunale sulle domande di opposizione allo stato passivo all'ordinario regime di impugnazione previsto dal codice di rito.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.7.2015, n. 15180

...omissis...

xxxxxxx. propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale ed Equitalia, che non svolgono difese, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l'appello alla sentenza del GP di Roma che, pronunciando su impugnazione a cartella esattoriale per asserita mancata notifica del verbale di accertamento, aveva rilevato la propria incompetenza per materia, qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi dichiarandola improcedibile con decadenza per tardività rispetto all'opposizione a sanzione amministrativa.

Il Tribunale interpretava la prima decisione e qualificava la domanda come opposizione agli atti esecutivi tardiva in quanto proposta il 25.11.2008 rispetto ad una notifica della cartella del 15.1.2008.

Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 615 c.p.c., comma 1, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione con due quesiti finali.

Ciò premesso si osserva:

Avverso la cartella esattoriale in astratto sono ammissibili l'opposizione ex lege n. 689 del 1981, in funzione recuperatoria della pregressa tutela, quella all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., od agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che presuppongono l'instaurazione di un giudizio di opposizione nelle forme e con le modalità del codice di rito (Cass. 20 aprile 2006 n. 9180, Cass. 18 luglio 2005 n. 15149 etc.).

Il ricorrente non dimostra l'interesse alla censura non superando e non impugnando la dedotta tardività in ogni caso sussistente anche rispetto alla asserita opposizione all'esecuzione.

Peraltro è prerogativa del Giudice l'interpretazione della domanda e nella specie il Tribunale l'ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed a sanzione amministrativa.

Questa Corte non ignora che qualora il giudice dichiari inammissibile una domanda così spogliandosi della potestas iudicandi è inammissibile il motivo di impugnazione che ne contesti solo la motivazione svolta ad abundantiam (S.U. 30.10.2013 n. 24469) ma la fattispecie è diversa in quanto la pronuncia del xxx non presenta tali caratteristiche e la complessiva interpretazione della domanda, come precisata dal tribunale, è corretta.

I due quesiti finali, peraltro non necessari ratione temporis trattandosi di sentenza del 2013, non sono risolutivi.

In particolare il primo è equivoco nel duplice incompatibile riferimento ad una irregolare notifica del verbale di accertamento e ad un difetto di notifica dell'atto presupposto.

Il secondo chiede se l'impugnazione della c.d. maggiorazione, sul presupposto che si contesta il diritto ad agire per mancanza di titolo esecutivo, possa essere o meno legittimamente proposta attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza superare l'affermazione della sentenza che trattasi di vizio della procedura che consente al destinatario della cartella di recuperare l'impugnativa dell'atto omesso, purchè lo faccia nei termini previsti per tale impugnativa.

L'ambivalente censura di violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell'art. 615 c.p.c., non è, pertanto, fondata.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza ex D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.